

STATUTO

LA GIRANDOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSICO NUOVO PZ VIA SAN
DONATO SNC

Numero REA: PZ - 149771

Codice fiscale: 01993260767

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Marsico Nuovo (PZ) la società cooperativa sociale denominata	
	"LA GIRANDOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2100.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro nè di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni .	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	ARTICOLO QUARTO) La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato. La Cooperativa intende svolgere: A) le attività previste dall'articolo 1 comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.	
	La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando	
	1	

	locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati,	
	può fornire servizi sociali e medici a favore di minori,	
	disabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate	
	e servizi di turismo sociale e servizi connessi. In	
	relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società	
	cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per	
	conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici,	
	per enti territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e	
	similari: - attività e servizi di riabilitazione; - centri	
	diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; -	
	servizi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili,	
	sostegno e riabilitazione da fornirsi presso famiglie e	
	scuole ed altre strutture di accoglienza, gestione di	
	strutture protette, case di riposo, comunità alloggio, case	
	famiglia; - trasporto disabili; - servizi per una vita	
	autonoma; gestione di centri per la cura della persona	
	(attività di parrucchiere ed estetica anche per persone	
	diversamente abili) con prestazioni anche domiciliari;	
	consegna farmaci, referti , fisco a domicilio, pasti a	
	domicilio, abbattimento barriere architettoniche,	
	musicoterapia , pony-terapia, segretariato sociale per	
	informazione ed orientamento, sportelli immigrati; -	
	gestione, in modo organico ed adeguato alle esigenze della	
	persona e delle famiglie, di servizi per: i disabili, gli	
	immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi	
	in genere, quali: - assistenza domiciliare agli anziani	
	(ADA); - assistenza domiciliare ai diversamente abili; -	
	assistenza ai minori presso istituti scolastici; - gestione	
	di servizi riabilitativi , di accoglienza, di animazione, di	
	comunità alloggio e case famiglia, di comunità di convivenza	
	nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento	
	dello scopo sociale; - attività di assistenza	
	infermieristica e sanitaria; - servizio di trasporto e	
	accompagnamento scolastico anche per soggetti diversamente	
	abili; - svolgimento delle attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali e servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; -	
	attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a	
	minori e a soggetti svantaggiati quali: asili nido e micro	
	nido, scuole dell'infanzia e primarie paritarie private,	
	scuole convenzionate pubbliche, attività di assistenza ed	
	integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap,	
	assistenza domiciliare educativa, servizi prescuola e	
	post-scuola, servizi ricreativi per l'infanzia, ludoteche ,	
	comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione	
	giovanile, servizi educativi di strada, servizi ricreativi	
	per bambini e adolescenti nel tempo extrascolastico o in	
	vacanza, centri informagiovani ed altre attività di	
	interesse educativo giovanile;	

	B) promozione e gestione di: circoli culturali, centri sociali, palestre anche riabilitative, centri sportivi, centri benessere per la cura della persona, anche collegati a strutture turistiche, biblioteche pubbliche e private.	
	Gestione in conto proprio ed i terzi di attività out door: quali: parchi divertimento, parchi avventura, parchi educativi, attrazioni varie (ponti tibetani, vie ferrate, impianti di risalita, percorsi sportivi e naturali, quali percorsi: walking, nordik - walking, trekking, rafting, hydrospid, canyonig, ciaspolata sulla neve, parapendio, esclusioni quad, cross, enduro, mountain bike, mountain ranning, ecc.), escursioni a cavallo, maneggi. Attività di promozione e valorizzazione del territorio montano con organizzazione di manifestazioni e percorsi.	
	Gestione in conto proprio o di terzi di impianti sportivi sia pubblici che privati quali: piscine coperte e scoperte, parchi acquatici, palestre, strutture sportive polivalenti, impianti termali, campi da calcio, piste di pattinaggio, autodromi, crossodromi, kartodromi. Tanto con organizzazione di: eventi e manifestazioni sportive, gare, corsi di formazione e lezioni sia collettive che private nelle varie discipline sportive e fitness, attività di personal training, studi di personal funcional training;	
	C) gestione in conto proprio e di terzi di: mense aziendali, scolastiche, universitarie e comunità; strutture turistiche ed alberghiere, ristoranti, pizzerie, pub, bar, agriturismo, lidi balneari, bed and breackfast, case colonie; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;	
	D) gestione in conto proprio e di terzi di: servizi di pulizia e manutenzione di giardini pubblici e privati, ville, parchi e località di interesse turistico e sociale e del verde pubblico generale, di strade urbane ed extra - urbane; servizi di scopatura, di pulitura, lavatura, lucidatura, di vetri, scale, gradinate, magazzini, piazzali, ospedali, comunità, banche, centri sociali, scuole, istituti, appartamenti privati, di enti privati, e pubblici statali e parastatali, locali; servizi di nettezza urbana, sanificazione, e disinfezione; attività di facchinaggio ed attività ad esse preliminari e complementari (insaccamento, pesatura, legatura, imballaggio, presa e consegna recapiti in loco, insaccamento ed imballaggio di carta macero e materiali vari); servizi di trasloco e tutte le operazioni annesse; servizi di raccolta, insaccaggio e trasporto di nettezza urbana; promozione e gestione di progetti per la salvaguardia e tutela dell'ambiente compreso lo smaltimento dei rifiuti (solidi e di qualsiasi natura) urbani; custodia di parcheggi del centro urbano ed extra urbano, zone turistiche e termali; servizi di gestione biblioteche e archivi sia pubblici che privati; promozione, la nascita e lo sviluppo delle attività culturali, sociali e civili dei	
	3	

	cittadini; promozione e gestione di corsi di educazione ed	
	informazione sanitaria, di pronto soccorso stradale ed	
	infortunistica sul lavoro; realizzazione e gestione di	
	servizio di autoambulanza privato e pubblico; realizzazione	
	e gestione di servizi di trasporto privato e pubblico	
	integrato, servizio di scuolabus, autobus e tutto quanto	
	attinente a tale attività; trasporto privato e pubblico di	
	prodotti sanitari, infermieristici, ospedalieri e medicinali	
	in genere; attività didattiche per bambini e disabili,	
	fattorie didattiche.	
	La società può altresì partecipare a gare di appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e	
	l'erogazione dei servizi stessi.	
	Il tutto nei limiti di legge e con il conseguimento delle	
	prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle professioni	
	riservate ad iscritti in appositi Albi o Ruoli.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà	
	compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno	
	ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di	
	fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore	
	proprio o di terzi.	
	Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o	
	indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai	
	fini del collocamento nei confronti del pubblico,	
	interessenze e partecipazioni in altre società o imprese	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché	
	compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di	
	realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti	
	della normativa vigente.	
	Può avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in	
	servizio civile, previa intesa con il Ministero delle Difesa.	
	Potrà partecipare a consorzi ed a raggruppamenti d'imprese,	
	stipulare contratti di rete, nonché concorrere a gare ed	
	appalti sia pubblici che privati.	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni	
	finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e	
	previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle	
	Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che	
	operano nei settori di attività della qui costituita società.	
	Al fine di migliorare qualitativamente le attività di cui	
	all'oggetto sociale la cooperativa può predisporre programmi	
	operativi annuali e pluriennali finanziati da appositi	
	fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli	
	associati e di organismi comunitari e nazionali, anche di	
	concerto con l'Unione nazionale; può costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico e la incentivazione della	
	ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale dei propri	
	associati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	4	

	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla	
	disciplina dettata per le società a responsabilità limitata	
	e ne segue le norme in quanto compatibili.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto	
	dall'articolo 2522 c.c.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e	
	giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti	
	e con le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8	
	novembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della	
	cooperativa soci volontari che prestino la loro attività	
	gratuitamente.	
	La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11	
	della legge 8 novembre 1991, numero 381 anche persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività della	
	Cooperativa.	
	Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10	
	della legge 8 novembre 1991, numero 381.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa.	
	ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta	
	contenente i requisiti previsti dallo statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui innanzi e l'inesistenza di cause di incompatibilità	
	ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo	
	2528 codice civile.	
	5	

	ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:	
	a) all'osservanza dello statuto;	
	b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa;	
	c) a versare l'importo della quota sottoscritta.	
	I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-	
	ARTICOLO NONO) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.	
	ARTICOLO DECIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'Organo amministrativo si pronuncia sui motivi che legittimano il recesso, che diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.	
	Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario dall'esercizio successivo	
	ARTICOLO UNDICESIMO) L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:	
	a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;	
	b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;	
	c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dal contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni legalmente adottate, o alla legge;	
	d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;	
	e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;	
	f) negli altri casi previsti dalla legge.	
	ARTICOLO DODICESIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione sono adottate dagli amministratori e devono essere comunicate ai soci esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO TREDICESIMO) In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli	
	6	

	eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote	
	di capitale da essi effettivamente versate liquidate sulla	
	base del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento	
	ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO QUINDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde	
	soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO SEDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio non	
	può essere determinata in un ammontare superiore a	
	centomila euro.	
	ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Le quote o azioni detenute dai	
	soci cooperatori sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere	
	cedute senza l'autorizzazione degli amministratori ai sensi	
	dell'articolo 2580 codice civile.	
	Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono	
	liberamente trasferibili.	
	ARTICOLO DICIOTTESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Gli utili netti annuali di	
	gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale,	
	mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante	
	la vita della società che all'atto del suo scioglimento,	
	anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici	
	della legge 16 dicembre 1977, numero 904;	
	b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito	
	dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947,	
	numero 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di	
	adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del	
	lavoro;	
	c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in	
	deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare	
	i residui attivi, previo accantonamento del prescritto	
	trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto	
	indicato nella lettera b), ad eventuali riserve	
	straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12	
	della legge 904.	
	7	

	L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in	
	misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle	
	rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure	
	mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	ARTICOLO VENTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve	
	ai soci durante la vita della società.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO VENTUNESIMO) Sono organi sociali:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il presidente;	
	d) il collegio dei sindaci.	
	ARTICOLO VENTIDUESIMO) L'assemblea dei soci.	
	L' assemblea deve essere convocata mediante raccomandata o	
	con avviso recapitato a mano e debitamente sottoscritto dal	
	socio per ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione	
	Basilicata) e la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	ARTICOLO VENTITREESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi	
	tipo di decisione, in prima convocazione è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino	
	almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto	
	di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi	
	tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO) Hanno diritto al voto nelle	
	assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un	
	altro socio. In ogni caso ciascun socio non può	
	rappresentarne più di dieci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota o delle azioni nominative possedute.	
	Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un	
	massimo di cinque, inoltre i voti attribuiti ai soci	
	finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma	
	due codice civile.	
	ARTICOLO VENTICINQUESIMO) L'assemblea è presieduta da un	
	socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un	
	segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	ARTICOLO VENTISEIESIMO) Amministrazione.	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	8	

	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.2257 e 2258 c.c..	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:	
	- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a dieci membri;	
	- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;	
	- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;	
	- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.	
	ARTICOLO VENTISETTESIMO) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico e agli amministratori delegati nei	
	9	

11 di 11